

DGR 536 dd. 16.3.2007

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 523 di data 17/03/2006 recante la disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2;

VISTO l'articolo 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", secondo cui l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è soggetta a comunicazione alla autorità competente ai sensi dell'articolo 75 dello stesso Decreto;

VISTO il Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152" ;

VISTO l' art. 20 della Legge regionale 25 agosto 2006 n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, forestali e montagna e in materia ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) secondo cui in sostituzione delle disposizioni amministrative regionali emanate nelle more dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 18, lettera b), della legge regionale 2/2006, trovano applicazione le disposizioni statali di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006;

VISTO l'art. 5, comma 6, della Legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 (legge finanziaria 2007) secondo cui, nelle more della disciplina regionale attuativa dell'articolo 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e del successivo Decreto Ministeriale 7 aprile 2006, l'Amministrazione regionale, con propria deliberazione, provvede a disciplinare le modalità di comunicazione ai Comuni, da parte dei legali rappresentanti delle aziende di allevamenti zootecnici, dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti provenienti dall'allevamento stesso almeno trenta giorni prima dell'inizio di tale attività;

VISTO l'art. 5 comma 9 della legge regionale n. 1/2007 che ha abrogato l'art. 20 della legge regionale 17/2006;

RITENUTO, pertanto, di dover ridisciplinare le modalità di comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento a seguito delle succitate normative;

VISTO lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Lavori Pubblici;

La Giunta regionale all'unanimità,

Delibera

- a. La comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento è disciplinata come segue:
 1. Il legale rappresentante dell'azienda che produce e intende utilizzare gli effluenti zootecnici è tenuto a presentare al Comune, sede della Unità Tecnica Economica (UTE), la comunicazione di spandimento, ed ove previsto, il Piano di Utilizzazione Agronomica. Il Comune provvederà a trasmettere copia della comunicazione alle altre amministrazioni comunali nel cui territorio viene effettuata l'attività di spandimento;

2. La comunicazione, redatta secondo gli schemi previsti rispettivamente nell'allegato "A" per la semplificata e allegato "B" per la completa, deve pervenire all'amministrazione comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica;
 3. La comunicazione ha validità per i 5 anni successivi alla data di presentazione, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché le variazioni relative ai terreni interessati;
 4. Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e spandimento degli effluenti siano suddivise fra più soggetti, ciascuno deve provvedere alla compilazione della comunicazione per la parte di competenza. In particolare, qualora lo spandimento degli effluenti abbia luogo su terreni condotti da terzi, alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante il titolo di utilizzazione ai fini dell'espletamento del processo;
 5. Le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo inferiore o uguale a 3.000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al punto 1. Nel caso in cui l'attività di spandimento interessi terreni siti in zone qualificate come vulnerabili da nitrati, le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto all'anno da effluenti zootecnici compreso tra 1001 e 3000 Kg sono tenute a presentare la comunicazione in forma semplificata;
 6. Le aziende che producono in un anno un quantitativo compreso tra i 3001 e i 6000 Kg di azoto al campo sono tenute a presentare la comunicazione in forma semplificata. Nel caso in cui l'attività di spandimento interessi terreni siti in zone qualificate come vulnerabili da nitrati, tali aziende sono tenute a presentare la comunicazione in forma completa corredata dal Piano di Utilizzazione Agronomica semplificato come da allegato C/1;
 7. Le aziende che producono un quantitativo di azoto superiore ai 6000 Kg all'anno al campo devono presentare la comunicazione completa munita del piano di utilizzazione agronomica semplificato. Nel caso in cui l'attività di spandimento interessi terreni siti in zone qualificate come vulnerabili da nitrati, tali aziende sono tenute a presentare la comunicazione in forma completa munita del Piano di Utilizzazione Agronomica completo come da allegato C/2;
 8. Le aziende di cui al decreto legislativo 59/2005 nonché quelle con allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto), determinati conformemente alla tabella di cui all'allegato F, sono tenute a presentare la comunicazione in forma completa munita del Piano di Utilizzazione Agronomica completo come da allegato C/2;
- b.** Di approvare i seguenti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- **Comunicazione in forma semplificata** (allegato A);
 - **Comunicazione completa** (allegato B);
 - **Piano di Utilizzazione Agronomica** (Allegato C/1 e C/2);
 - **Tabella 1: Azoto prodotto al campo da animali** (Allegato D);
 - **Tabella 2: Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione** (Allegato E);
 - **Tabella di conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in Unità di Bestiame Adulto (UBA)** (Allegato F);

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione